

RICORSO N. 7384

UDIENZA DEL 14/12/2015

ORDINANZA N. 24/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Dott. Francesco Antonio GENOVESE | - Componente |
| 4. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |
| 5. Prof.ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Vista l'istanza delle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LEADER PESCA S.R.L.

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

*

*

Rilevato che l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto l'opposizione (con decisione n. 43 del 2014) proposta, in data 7.12.2011, da **FISCHER BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH**, rappresentata dallo *Studio legale Petrucci*, contro la **LEADER PESCA SRL** e relativa alla domanda di registrazione del marchio n. RM2011C005995 riguardante il segno « **BEST FISHER**», per la richiesta di registrazione relativa ai prodotti rientranti nella classe 28 (ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi);

che l'Ufficio ha concluso per la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi comparati;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la **LEADER PESCA SRL** e, per essa, dallo *Studio Legale Petrucci*, con atto notificato il 5 giugno novembre 2014, affidato a due motivi;

che, successivamente, con istanza congiunta, le parti hanno premesso di aver raggiunto un accordo e dichiarato che l'opposizione ed il ricorso devono intendersi come ritirati con spese compensate.

Considerato che la detta istanza, da parte della ricorrente, deve intendersi come rinuncia al ricorso e che essa comporta l'estinzione del giudizio conseguentemente instaurato, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese tra tutte le parti, giusta accordi

P.Q.M.


La Commissione,

Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 14 dicembre 2015.

Il Presidente

Vittorio Ragonesi



29 marzo 2016

